



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.6 – la disponibilità di credito per il sistema produttivo e il miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle MPMI

Avviso

“Fondo capitale di rischio”

1) Finalità, ambito di applicazione e base giuridica

Il Fondo si propone di potenziare l'accesso al capitale di rischio per le startup e per le micro, piccole e medie imprese liguri attraverso il coinvestimento diretto, insieme a terzi investitori privati che siano indipendenti rispetto alle imprese (di seguito indicati per brevità come "coinvestitori"), in strumenti finanziari prevalentemente di equity e quasi - equity.

Il Fondo è articolato nelle seguenti due linee:

- Linea A "interventi a favore delle piccole imprese in fase di avviamento ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2014/651";
- Linea B "interventi a favore delle MPMI al finanziamento del rischio ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831".

2) Risorse disponibili

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi del Fondo è pari a complessivi euro 10.000.000 comprensivi degli oneri di gestione.

3) Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese che, all'atto della presentazione della domanda di investimento, presentino, rispetto alla linea di intervento a cui chiedono accesso, cumulativamente i requisiti di seguito indicati.

Linea A

Le micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione europea del 17/06/2014 e di cui al punto 2 dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2014/651 che:

- siano costituite in forma di società di capitale;
- siano iscritte al registro delle imprese da non oltre 5 anni;
- non abbiano ancora distribuito utili;
- non siano quotate;
- non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10% del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio finanziario precedente l'acquisizione;
- non abbiano acquisito un'altra impresa a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio finanziario precedente l'acquisizione;
- non siano state costituite mediante concentrazione a meno che il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% del fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione. In deroga, le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della più anziana delle imprese partecipanti alla concentrazione;
- rispettino i requisiti di cui all'Art 4 comma 5.

Linea B

Le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione europea del 17/06/2014 che:

- siano costituite in forma di società di capitale;
- non siano quotate;
- soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non hanno operato in alcun mercato;
 - b) operano in un qualsiasi mercato
 - i) da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese o
 - ii) da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale¹.

Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10 % del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10 % del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa;

- c) necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.
- rispettino i requisiti di cui all'Art 4 comma 5.
2. I suddetti requisiti dovranno essere mantenuti fino al momento della decisione di investimento;
3. Con riferimento a entrambe le linee (A e B) sono escluse le imprese:
- operanti, o che intendano operare, nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nei settori esclusi dall'art. 7 del Regolamento (UE) 1058/2021 e nel settore immobiliare;
 - in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, o comunque che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - in difficoltà come definite al punto 18 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651;
 - destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
 - che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

¹ "prima vendita commerciale" definita come la prima vendita effettuata dall'impresa su un mercato di prodotti o di servizi eccezion fatta per le vendite limitate e volte a sondare il mercato

4. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i soggetti:
- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 2 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
 - f) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

4) Modalità di intervento e limiti del fondo

Linea A e B

1. Il Fondo fornisce investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity² o quasi equity³ a favore delle imprese ammissibili esclusivamente insieme ad almeno un coinvestitore privato, terzo e indipendente rispetto alle stesse⁴, previa delibera vincolante dei rispettivi organi decisionali.
2. I coinvestitori sono individuati dai proponenti e sono soggetti autonomi rispetto a Ligurcapital S.p.A. Fermo restando quanto pattuito negli atti necessari all'attuazione dell'intervento, gli stessi possono effettuare ulteriori investimenti o finanziamenti nella stessa impresa non effettuati congiuntamente al Fondo.

² Il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa.

³ Un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity).

⁴ E' qualificato come coinvestitore privato terzo e indipendente chi, alla data della decisione, non sia già socio dell'impresa beneficiaria, né titolare di strumenti di quasi-equity da questa emessi e che non sia parte correlata dell'impresa beneficiaria.

3. L'apporto del Fondo per singolo beneficiario, unitamente a quello dei coinvestitori, dovrà rispettare i seguenti limiti:
 - a) La partecipazione diretta acquisita non deve determinare il possesso congiunto, da parte del Fondo e del/i coinvestitori, della maggioranza dei diritti di voto ordinari in una singola impresa oggetto dell'investimento, anche considerando la trasformazione in equity, ancorché eventuale, di investimenti in quasi — equity. La soglia può essere successivamente superata per effetto di investimenti ulteriori da parte dei coinvestitori se gli stessi non costituiscono coinvestimenti con il Fondo.
 - b) l'intervento del Fondo deve incrementare i mezzi finanziari dell'impresa target: di conseguenza esso dovrà avvenire attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari (azioni, quote e/o altri strumenti) di nuova emissione, salva la facoltà di acquisto di azioni o quote esistenti da un azionista o socio precedente entro il limite massimo di importo pari al 25% dell'intero investimento.
 - c) il tempo massimo dell'intervento, a prescindere dallo strumento utilizzato, non potrà essere superiore a cinque anni, potendo prevedere un eventuale "grace period" non superiore a tre anni in caso di necessità connesse alla dismissione della partecipazione;
 - d) gli investimenti non devono avvenire sotto forma di debito, salvo questo rientri nella definizione di investimento in quasi — equity e non devono consistere in meri finanziamenti delle passività dell'impresa destinataria.
 - e) Sono esclusi gli interventi di buy out.
4. L'intervento del Fondo sarà compreso fra un minimo del 40% e un massimo del 60% dell'intero investimento (intendendosi per intero investimento la somma dell'investimento del Fondo e quella congiunta del/dei coinvestitore/i). Di conseguenza a ciascun investimento del Fondo dovrà corrispondere l'investimento congiunto di uno o più coinvestitori privati, terzi e indipendenti che dovranno coinvestire una quota compresa fra un minimo del 40% ed un massimo del 60% dell'intero investimento, alle medesime condizioni, termini e modalità dell'investimento del Fondo.
5. Il Fondo investe in progetti imprenditoriali realizzati dal beneficiario in una sede operativa localizzata in Liguria e le cui ricadute economiche, fiscali e occupazionali legate all'investimento siano in misura prevalente nella regione Liguria, in particolare, la maggioranza dei nuovi dipendenti previsti dal business plan deve essere assunta e impiegata presso la predetta sede operativa ligure.
6. La sede operativa di cui sopra deve risultare iscritta al Registro delle imprese al più tardi al momento della prima erogazione. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.
7. I progetti imprenditoriali finanziati non possono riguardare business plan che prevedano programmi di investimento riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, o l'utilizzo delle somme dell'investimento del Fondo per l'acquisto di terreni oltre la soglia del 10%.
8. Considerato che la validità del Regolamento (UE) 651/2014, della Commissione del 17 giugno 2014 scade il 31/12/2026, le presenti modalità attuative, con riferimento alle disposizioni di cui alla linea A, saranno, se necessario, modificate al fine di armonizzarle con le nuove disposizioni in vigore dopo tale data.

5) Investimenti ammissibili

LINEA A

1. L'investimento del Fondo per ciascuna impresa non può essere inferiore a euro 100.000,00 e non può superare l'ammontare in ESL di euro 500.000,00, o di euro 750.000,00 per le imprese stabilite nelle aree ex 107 3.c. del trattato; l'ammontare massimo dell'investimento è raddoppiato per le piccole imprese innovative, come definite all'articolo 2, punto 80) del Regolamento (UE) 651/2014⁵.
2. L'investimento del Fondo è attuato nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 22 del Regolamento (UE) 651/2014, della Commissione del 17 giugno 2014 (GUUE L187 del 26.06.2014).
3. Gli importi indicati all'art. 22 commi da 3 a 5 del Regolamento (UE) 651/20214 costituiscono valori massimali degli aiuti ricevibili dal beneficiario a valere sull'art. 22 del medesimo Regolamento.

LINEA B

4. L'investimento del Fondo per ciascuna impresa non può essere inferiore a euro 100.000,00 e non può superare l'ammontare in ESL di euro 300.000,00.
5. L'investimento del Fondo è attuato nel rispetto del regime "*de minimis*", di cui al Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (GUUE L del 15.12.2023).

6) Modalità di accesso

1. La domanda di ammissione all'intervento del Fondo deve essere presentata mediante il sistema Bandi On Line (BOL) accessibile dal sito internet www.ligurcapital.it a decorrere dal giorno 22 settembre 2026 e fino alla data di chiusura dello sportello che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle comunicazioni fornite dal Gestore e comunque tenendo conto della data di chiusura del PR FESR 2021 – 2027.

La procedura informatica sarà resa preliminarmente disponibile nella modalità off-line a partire dal 15 settembre 2026.

⁵ Per "impresa innovativa" si intende un'impresa che soddisfa una delle condizioni seguenti:

- a) può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
- b) i suoi costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;
- c) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha ricevuto un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da parte del Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017) 7124 della Commissione o all'articolo 2, punto 23), e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure ii) ha ricevuto un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695
- d) nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha partecipato a un'azione dell'iniziativa spaziale della Commissione "CASSINI" (ad esempio acceleratore d'impresa (*Business Accelerator*) o abbinamento (*Matchmaking*); ii) ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (CASSINI Seed and Growth Funding Facility) oppure dell'iniziativa ISEP (InnovFin Space Equity Pilot); iii) ha ricevuto un premio CASSINI; iv) ha beneficiato di un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/695 nel settore della ricerca spaziale e grazie a tale finanziamento ha potuto creare una start-up; v) è stata finanziata in qualità di beneficiaria di un'azione di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure vi) è stata finanziata nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in conformità del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio).

2. La domanda deve essere compilata in ogni parte con l'identificazione altresì del titolare effettivo completa di tutta la documentazione richiesta (da allegare in formato elettronico), firmata con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda potrà essere inviata dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
3. Ciascuna impresa può presentare richiesta di accesso ad una sola delle due linee di intervento del Fondo (linea A o linea B).
4. Le domande di contributo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consente l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini/orari sopraindicati. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e Ligurcapital avverranno tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale deve risultare attiva alla data di presentazione della domanda.

7) Manifestazione di interesse ad investire

1. La domanda dovrà essere corredata dalla "manifestazione di interesse ad investire" nell'impresa beneficiaria redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito di Ligurcapital e sottoscritta da ciascun coinvestitore.
2. La manifestazione di interesse di cui sopra potrà essere presentata al più tardi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda a mezzo PEC. Trascorso tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile, ferma restando la facoltà del proponente di presentarne una nuova.

8) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da Ligurcapital S.p.A. con procedura valutativa a sportello in base alla data di presentazione delle stesse e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, fatto salvo quanto previsto dal successivo Punto 7.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della Legge n. 241/1990.
3. Qualora, nel corso dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Ligurcapital, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Codice degli incentivi, provvede a richiederli al medesimo proponente mediante comunicazione scritta, assegnando un termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono in ogni caso sanabili le omissioni, inesattezze, e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione obbligatoria e/o essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È altresì causa di rigetto o inammissibilità della domanda, la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste nel presente Avviso.

4. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
5. L'attività istruttoria, con riferimento ai "criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021 — 2027, è tesa:
 - a. alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità formale, ovvero:
 1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, etc.);
 3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, etc.);
 4. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
 5. Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale;
 6. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto Vas con riferimento al DNSH;
 7. Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.
 - b) Alla valutazione del merito del progetto, sulla base dei seguenti criteri:
 1. Qualità della proposta:
 - Qualità progettuale (a titolo esemplificativo: chiarezza e misurabilità degli obiettivi, coerenza interna del progetto, grado di innovazione, maturità tecnologica, ecc.);
 - Qualità dell'operazione imprenditoriale e del business model, anche in termini di analisi del mercato e della concorrenza (a titolo esemplificativo: dimensionamento e segmentazione del mercato, posizionamento competitivo, barriere all'ingresso, modello di ricavo e unit economics, strategia go-to-market, ecc.);
 - Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita e/o rafforzamento dell'impresa (a titolo esemplificativo: incremento atteso di fatturato, valore aggiunto e occupazione presso le unità operative liguri, scalabilità, ecc).
 2. Valutazione creditizia del soggetto proponente, (a titolo esemplificativo: esposizioni, sconfinamenti, ritardi nei pagamenti, eventi pregiudizievoli e protesti, rilevati tramite banche dati creditizie e report di primari info-provider; per le imprese neocostituite la valutazione è condotta sui soci di riferimento; equilibrio patrimoniale e finanziario corrente e affidabilità della compagine sociale e del management, anche in termini

di curricula, esperienza settoriale e track record; per le imprese di recente costituzione la valutazione è condotta sui soci di riferimento e sul team.);

3. Sostenibilità finanziaria e qualità economica del progetto, (a titolo esemplificativo: attendibilità delle assunzioni, coerenza tra piano ricavi, piano investimenti, piano del personale e struttura dei costi, ecc. — Copertura del fabbisogno finanziario del piano, considerando l'investimento complessivo, le altre fonti di equity e di debito e la loro esigibilità; sostenibilità del cash flow nell'orizzonte di piano, ecc. — Qualità economica del progetto: marginalità attesa, orizzonte di break-even, ritorno atteso sull'investimento e tenuta del piano in scenari avversi (analisi di sensitività sulle variabili critiche), ecc.);
 4. Potenzialità di exit (a titolo esemplificativo: chiarezza e realismo della strategia di uscita e dell'orizzonte temporale; coerenza con le modalità di disinvestimento di cui alla sezione 'Strategie di uscita'; attrattività dell'impresa per potenziali acquirenti industriali o finanziari; presenza di clausole contrattuali funzionali allo smobilizzo — drag/tag along, put, buy-back; comparabili di mercato ed evidenze di operazioni analoghe, ecc).
6. La valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione è effettuata mediante un giudizio di tipo "qualitativo", espresso attraverso un apprezzamento tecnico, unitario e complessivo di ciascuno dei quattro criteri di cui al punto 5, lettera b), condotto sulla base della documentazione presentata e degli esiti degli approfondimenti istruttori. A ciascun criterio è attribuito un punteggio in numeri interi, da 0 (zero) a 5 (cinque) punti, per un punteggio complessivo massimo di 20 (venti) punti.

Gli elementi di valutazione riportati al punto 5 lettera b) descrivono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il contenuto di ciascun criterio; essi non costituiscono sotto-criteri e non danno luogo all'attribuzione di punteggi parziali autonomi. L'attribuzione del punteggio di ciascun criterio è accompagnata da una motivazione sintetica. Nella formazione del giudizio Ligurcapital può avvalersi di metodologie di analisi, banche dati e strumenti valutativi interni, che costituiscono meri ausili istruttori e non integrano né modificano la disciplina del presente Avviso. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le domande che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) punteggio complessivo non inferiore a 12 punti su 20;
- b) punteggio del criterio “Sostenibilità finanziaria e qualità economica del progetto” non inferiore a 3 punti su 5;
- c) punteggio del criterio “Potenzialità di exit” non inferiore a 3 punti su 5

Criterio	Giudizio	Punteggio
Qualità della proposta	Nulla	0
	Molto Bassa	1
	Bassa	2
	Adeguate	3
	Buona	4
	Ottima	5
Valutazione creditizia del soggetto proponente	Nulla	0
	Molto Bassa	1

Criterio	Giudizio	Punteggio
	Bassa	2
	Adeguate	3
	Buona	4
	Ottima	5
Sostenibilità finanziaria e qualità economica del progetto	Nulla	0
	Molto Bassa	1
	Bassa	2
	Adeguate	3
	Buona	4
	Ottima	5
Potenzialità di exit	Nulla	0
	Molto Bassa	1
	Bassa	2
	Adeguate	3
	Buona	4
	Ottima	5

7. Criteri premiali

I criteri premiali operano esclusivamente al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- a) due o più domande risultate ammissibili all'esito delle fasi istruttorie di cui ai precedenti punti 5 e 6 siano state presentate nel medesimo giorno solare;
- b) le risorse residue disponibili del Fondo non siano sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno di tutte le domande di cui alla lettera a).

Al ricorrere delle condizioni di cui sopra, alle domande interessate è attribuito un punteggio premiale, per un massimo di 6 punti, secondo la tabella seguente. In caso di parità di punteggio premiale, l'ordine tra le domande a pari punteggio è determinato mediante sorteggio pubblico effettuato alla presenza di un notaio; la data e il luogo del sorteggio sono comunicati ai proponenti interessati a mezzo PEC con preavviso di almeno 5 giorni.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3)	Sì No	<u>1</u> <u>0</u>
2	Sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale)	Sì No	<u>1</u> <u>0</u>
3	Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) art.1, commi 376-384	Sì No	<u>1</u> <u>0</u>

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
4	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	Sì No	<u>1</u> <u>0</u>
5	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Imprese individuali il cui titolare abbia età non superiore a 35 anni o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, abbia un'età non superiore a 35 anni o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore a 35 anni - Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>
		Imprese individuali in cui il titolare sia una donna o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, siano costituiti da donne o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, sia costituita da donne - Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>

8. Ligurcapital agisce, nell'attuazione dello strumento finanziario, con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attesa da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari.
9. Le decisioni di investimento dello strumento finanziario:
 - a) prevedono una procedura di due diligence che assicuri una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio, allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;
 - b) sono basate su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;
 - c) prevedono per ciascun investimento in equity e quasi – equity una strategia di uscita chiara e realistica.
 - d) sono basate sulla verifica della presenza di idonea manifestazione d'interesse di uno o più investitori.
10. Le decisioni di investimento dello strumento sono assunte dal Comitato di Investimento composto da tre componenti, indipendenti dalla Regione Liguria e Ligurcapital, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, tra esperti del settore del venture capital.
11. La remunerazione dei componenti del Comitato di Investimento è commisurata prevalentemente ai risultati finanziari complessivi dello strumento finanziario.

12. Il Comitato di Investimento assume le determinazioni operando in base ai principi di gestione commerciale, orientamento al profitto, concorrenzialità e con procedure tali da evitare conflitti di interesse.
13. Ligurcapital sottopone le proposte di investimento al Comitato di Investimento, lo supporta dal punto di vista tecnico e organizzativo e dà corso alle decisioni dallo stesso assunte sottoscrivendo i contratti di investimento.
14. Ligurcapital, terminata la fase istruttoria, assume le decisioni in merito agli investimenti solo previa acquisizione di una proposta di coinvestimento vincolante (Accordo di coinvestimento) da parte del coinvestitore che dovrà essere prodotto a Ligurcapital nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. Il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità della domanda, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi del punto 16. La decisione di Ligurcapital è subordinata alla verifica dell'esistenza di sufficienti disponibilità del Fondo.
15. In caso di decisione favorevole e nei limiti fissati dalla stessa, Ligurcapital procederà a concordare e stipulare gli atti (patti parasociali ed altri accordi/contratti) necessari all'attuazione dell'intervento ed alle verifiche in merito alle condizioni. Nell'espletamento di tali attività Ligurcapital avrà il compito di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano il Fondo e di perseguirne gli interessi.
16. In caso di esito negativo dell'istruttoria, Ligurcapital, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 56/2009, comunica tempestivamente, all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti: tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
17. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
18. Il venir meno, per qualsivoglia motivo, della presenza del coinvestitore determina l'inammissibilità della richiesta laddove non subentri, con comunicazione formale a Ligurcapital, un nuovo coinvestitore entro e non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni. Resta salvo, comunque, il diritto della richiedente di presentare una nuova richiesta.
19. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria.
20. La stipula degli atti necessari all'attuazione e l'erogazione per l'investimento sono subordinati alla disponibilità della sede del beneficiario sul territorio della regione Liguria e alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, nonché, ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, ovvero:
 - a) l'acquisizione del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, Ligurcapital. provvede ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente

all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile;

- b) la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

9) Accordi di coinvestimento tra Ligurcapital e coinvestitori

1. I rapporti tra Ligurcapital ed i coinvestitori riguardanti il Fondo saranno oggetto di appositi Accordi di coinvestimento stipulati tra gli stessi e Ligurcapital in occasione di ciascun investimento, che disciplineranno tutti gli aspetti del rapporto reciproco, entro i limiti previsti dal presente bando.
2. Nell'ambito di tali Accordi di coinvestimento con i coinvestitori, Ligurcapital, oltre a tutte le altre pattuizioni, definirà gli obiettivi e i tempi dell'investimento, forme strutturate di collaborazione nella fase di valutazione dell'intervento e regolerà le condizioni di distribuzione simmetrica dei rischi e dei proventi.

10) Gestione degli investimenti

1. A seguito delle decisioni di investimento del Comitato di Investimento e al fine di regolamentare tutti gli aspetti legati alla gestione delle partecipazioni del Fondo, Ligurcapital stipulerà accordi (pattuizioni parasociali, accordi di investimento, norme statutarie o altro) con la proprietà della partecipata ed i coinvestitori, allo scopo di tutelare e valorizzare l'investimento del Fondo, favorendone le prospettive di smobilizzo.
2. Gli accordi regoleranno, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - le condizioni economiche di ingresso;
 - i casi di revoca e recupero dei benefici fruiti per insussistenza delle condizioni per la concessione dell'aiuto;
 - le eventuali condizioni sospensive, risolutive, vincolanti;
 - i vincoli a mutamenti della compagine sociale;
 - i vincoli alle decisioni assembleari su temi di particolare rilievo;
 - il controllo dell'operato dell'organismo amministrativo e dell'andamento gestionale;
 - la predeterminazione delle modalità di disinvestimento, tra quelle previste dal Fondo;
 - i vincoli al mantenimento della/e unità locale/i interessate alle ricadute derivanti dall'intervento sul territorio della Regione Liguria.
3. La gestione della partecipazione da parte della Ligurcapital avverrà attraverso un rapporto di collaborazione con il management della partecipata (oltretutto con i coinvestitori) basato su ampie deleghe, il cui schema generale prevederà, salvo valutazione dell'opportunità di un differente assetto, quanto segue:
 - il management avrà la piena responsabilità della gestione operativa dell'azienda, nell'ambito di quanto previsto dal business plan concordato;
 - il management terrà costantemente aggiornata Ligurcapital sull'andamento della gestione attraverso l'attivazione di un adeguato sistema di reporting;

- Ligurcapital fornirà, ove possibile, know how su temi strategici, finanziari e di corporate finance, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e relazionali;
 - Ligurcapital ed il/i coinvestitore/i potranno, di comune accordo, designare un soggetto incaricato della revisione contabile della partecipata nonché nominare uno o più membri del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione;
- Ligurcapital provvederà all'esercizio di tutti diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riguardante il Fondo.
4. Ligurcapital monitora periodicamente l'andamento delle imprese investite e il perseguimento di quanto previsto nel Business Plan.
- Le imprese beneficiarie devono favorire lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e le attività di controllo e sono tenute a rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 — *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE)1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento.

11) Strategie di uscita (exit strategy)

1. Le possibili/più probabili modalità di uscita del Fondo da ciascun investimento dovranno essere già previste nelle decisioni di intervento e definite in base ad una strategia chiara e realistica condivisa con i coinvestitori.
2. Le *exit strategy* dovranno essere formalizzate nei contratti di investimento sottoscritti con i coinvestitori e le imprese beneficiarie e/o i soci delle medesime.
3. Le modalità di disinvestimento dovranno essere tese a massimizzare il rendimento del Fondo stesso in un'ottica di mercato, comunque preservando nelle proprie scelte la continuità aziendale dell'impresa partecipata e le sue prospettive di sviluppo.

12) Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:
 - a) realizzare il progetto conformemente alla proposta approvata;
 - b) per tutta la durata dell'intervento di Ligurcapital:
 - mantenere almeno una sede operativa in Liguria;
 - non cessare l'attività produttiva, salvo che ciò sia dovuto a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza delle previsioni di cui sopra, potrà essere prevista l'attivazione delle clausole di uscita anticipata.
 - c) mantenere almeno sino al momento della decisione dell'investimento i requisiti di ammissibilità;
 - d) dare comunicazione a Ligurcapital qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
 - e) fornire alla Regione e a Ligurcapital, qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento del progetto imprenditoriale e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per tutta la durata dell'intervento del Fondo, i dati relativi agli indicatori socio – economici volti a valutare gli effetti prodotti;
 - f) comunicare a Ligurcapital ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento della partecipazione in capo a Ligurcapital;

- g) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art 50 – Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare: - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027 e inoltre – durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- h) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che Ligurcapital, gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- i) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- j) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- k) aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto delle norme antiriciclaggio.

13) Controlli, monitoraggio e valutazione

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. È fatto pertanto obbligo ai soggetti beneficiari di conservare la documentazione atta a consentire le verifiche e i controlli di cui sopra.
3. Ligurcapital S.p.A. provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto, su un campione delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.
4. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione delle agevolazioni a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà all'attivazione delle clausole di uscita anticipata dall'intervento e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, delle sanzioni previste dall'articolo 316 ter del Codice penale.
5. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti da Ligurcapital S.p.A. finalizzati al monitoraggio e alla valutazione in itinere ed ex post degli interventi.

14) Tutela della privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A)
2. Ligurcapital S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.ligurcapital.it alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti: rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società Ligurcapital S.p.A., con sede legale in Piazza Dante 8/9 – 16121 Genova, tel. centralino +39 010 884.911, posta elettronica certificata: ligurcapitalspa@actaliscertymail.it sito web www.ligurcapital.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto, Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle modalità attuative del Fondo capitale di rischio di cui all'azione 1.3.6 del PR FESR Liguria 2021 -2027.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sull'Avviso relativo alle modalità attuative del Fondo capitale di rischio di cui all'azione 1.3.6 del PR FESR Liguria 2021 -2027.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idoneità garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di Ligurcapital S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE)2021/1060. Regione e Ligurcapital S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e Ligurcapital potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale S.p.A, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Ligurcapital S.p.A., con sede legale in Piazza Dante 8/9 – 16121 Genova, tel. centralino +39 010 884.911, sito web www.ligurcapital.it.
- Gli incaricati di Ligurcapital S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi

dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
 - Finalità del trattamento;
 - Categorie di dati personali trattati;
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati predeterminare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
 - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
 - Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
 - Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
 - Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

ALLEGATO B

Principio del non arrecare un danno significativo (Do no significant harm, DNSH)

1. Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

4. Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.6 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.